Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 15 aprile 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ASSEMBLEE LEGISLATIVE

LEGGI E DECRETI

1938

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Soppressione della Corporazione viti-vinicola e della Corporazione olearia e costituzione della Corporazione viti-vinicola ed olearia.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Costituzione della Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Costituzione della Corporazione della meccanica.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Costituzione della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione dei cereali.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione dell'orto-floro-frutticoltura.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione del legno.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione dell'abbigliamento.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione della chimica.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione della carta e della stampa.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione dell'acqua, del gas e dell'elettricità.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione delle industrie estrattive.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione del mare e dell'aria.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione dello spettacolo.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione dell'ospitalità.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione delle professioni e delle arti.

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito.

(1748-1771)

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 91 DEL 15 APRILE 1939-XVII:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino dei prezzi n. 4.

ASSEMBLEE LEGISLATIVE

SENATO DEL REGNO

XXX LEGISLATURA - 1ª DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'Assemblea plenaria è convocata per sabato 15 aprile 1939-XVII, alle ore 18, in 1ª riunione pubblica, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Indirizzo in risposta al Discorso della Corona (Doc. Numero 1-A).

(1775)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 dicembre 1938-XVII, n. 2273.
Approvazione dello statuto-regolamento del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, sulla vitivinicoltura;
Visto il parere della Corporazione vitivinicola;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto-regolamento del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria, unito al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

LANTINI — DI REVEL — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, *foglio* 50. — MANCINI

Statuto-regolamento del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria

Art. 1.

Il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, costituito ai sensi della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, ha sede in Roma.

Presso tale sede si intende eletto anche il domicilio dei consorziati per tutto quanto concerne i loro rapporti col Consorzio.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio ha facoltà di istituire sedi, succursali, agenzie o rappresentanze in altre località.

Art. 2.

Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio tutti i produttori di spirito definito di seconda categoria ai sensi dell'articolo 2 del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635.

Art. 3.

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

a) promuovere e disciplinare la produzione dello spirito di seconda categoria;

b) assumere ed esercitare la funzione di ufficio vendita dello spirito prodotto dai consorziati, nonchè dello spirito di prima categoria, nel caso previsto dall'art. 11 del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635;

c) provvedere, nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 24 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, ad acquisti, trasferimenti, ampliamenti e nuovi impianti di distillerie formanti oggetto del piano di cui all'art. 22 della legge medesima;

d) ottemperare a quanto altro gli è demandato dalla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, o potrà essergli demandato dai regolamenti per l'applicazione della legge stessa;

e) assumere o dare in gestione sia gli impianti di cui alla lettera *c*), sia, previ accordi con gli interessati, quelli dei propri associati;

f) fare tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente articolo.

Art. 4.

Le funzioni di ufficio vendita di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3 saranno assunte ed esercitate dal Consorzio alla data che sarà proposta dal Consiglio di amministrazione e approvata con decreto del Ministro per le corporazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Alla stessa data di cui al precedente comma, che non potrà essere fissata oltre il sesto mese da quella della pubblicazione del presente statuto-regolamento, cessa la libera vendita al pubblico da parte dei produttori distillatori di spirito di seconda categoria, salvo quanto disposto al successivo art. 31.

Art. 5.

Gli organi del Consorzio sono:

a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) l'Assemblea dei consorziati;
d) il Collegio dei revisori.

Art. 6.

Il presidente del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni anche all'infuori dei componenti il Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Egli è di diritto presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un vice-presidente.

La rappresentanza del Consorzio anche in giudizio è devoluta al presidente e in caso di sua assenza o impedimento al vice-presidente.

Il Consiglio di amministrazione può accordare al presidente la facoltà di dare tutte le procure o mandati che fossero necessari o utili per il funzionamento del Consorzio, nonchè per stare in giudizio in ogni sede o grado.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si compone dei seguenti membri:

a) sei in rappresentanza degli esercenti distillerie di spirito di seconda categoria, dei quali due in rappresentanza degli esercenti i cui impianti hanno una potenzialità di produzione giornaliera di spirito fino a 10 ettanidri, due in rappresentanza degli esercenti i cui impianti hanno una potenzialità di produzione giornaliera di spirito da oltre 10 fino a 25 ettanidri e due in rappresentanza degli esercenti i cui impianti hanno una potenzialità di produzione giornaliera di spirito da oltre 25 ettanidri.

Per le distillerie raggruppate, controllate o facenti capo ad una stessa persona fisica o giuridica si terrà conto, ai fini della rappresentanza nel Consiglio di amministrazione, della potenzialità totale degli impianti. Tali distillerie non potranno, comunque, essere rappresentate da più di un rappresentante;

b) due in rappresentanza delle aziende cooperative esercenti l'industria della distillazione degli spiriti di seconda categoria, inquadrate nell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

c) uno in rappresentanza dei lavoratori dell'industria.

I membri di cui alla lettera *a*) saranno designati dalla organizzazione sindacale nazionale di categoria pel tramite della Confederazione fascista degli industriali, quelli di cui alla lettera *b*) dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, quello di cui alla lettera *c*) dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per le corporazioni.

Il presidente e i membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni; possono essere confermati.

In caso di vacanze nel corso del triennio si provvederà alla surrogazione nel modo indicato nel secondo comma del presente articolo.

Il membro surrogante rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto quello surrogato.

I membri del Consiglio di amministrazione esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo il rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di soggiorno per quelli non residenti in Roma e l'assegnazione, a tutti, di un'indennità di seduta, da determinarsi dal Consiglio.

Art. 8.

Verificandosi l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 24 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, il numero dei membri del Consiglio di amministrazione sarà elevato di due.

La nomina di detti membri sarà fatta con decreto del Ministro per le corporazioni su designazione della Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

Art. 9.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione nelle quali si trattino argomenti riguardanti l'applicazione dell'art. 20, lettera *b*), della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, e dell'art. 3, lettera *b*), del presente statuto, per la parte relativa all'assunzione e all'esercizio della funzione di ufficio vendita dello spirito di prima categoria nel caso previsto dall'art. 11 del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, interviene un rappresentante dei distillatori di spirito di prima categoria, designato dalla Confederazione fascista degli industriali.

Art. 10.

Il controllo della gestione finanziaria del Consorzio è demandato ad un collegio di revisori, composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Uno di detti membri effettivi è nominato dal Ministro per le finanze; gli altri membri, sia effettivi, sia supplenti, sono nominati dall'assemblea.

I revisori durano in carica tre anni; possono essere confermati e non cessano dalla carica durante la gestione di cui al successivo art. 27.

Essi hanno diritto di presenziare alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea, alle quali debbono essere invitati e di prendere visione delle deliberazioni adottate.

Le ispezioni dei revisori debbono risultare da annotazioni fatte sugli appositi registri del Consorzio.

I revisori compilano ogni anno, entro il mese di novembre, una relazione sul conto consuntivo del Consorzio che deve essere sottoposta ai Ministeri delle corporazioni e delle finanze.

L'assemblea determina l'emolumento da corrispondere ai revisori.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante lettera di invito recante l'ordine del giorno e diramata almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza si può procedere a convocazione telegrafica, con 24 ore di preavviso, in cui sarà riassunto l'oggetto della convocazione.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta anche su richiesta scritta di due consiglieri o del collegio dei revisori.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti degli intervenuti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive sarà dichiarato decaduto dalla carica. La decadenza è deliberata dal Consiglio di amministrazione e contro la relativa deliberazione è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni, che decide insindacabilmente.

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno una volta ogni due mesi.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

a) provvedere alla gestione del Consorzio per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 20 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, e all'art. 3 del presente statuto;

b) predisporre le variazioni al piano di distribuzione alle distillerie delle materie vinose, secondo il disposto dell'art. 7 del decreto Ministeriale 8 agosto 1938-XVI, relativo alla disciplina dei rapporti tra l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, i Consorzi federati e il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

c) provvedere alla distribuzione degli ordini di consegna dello spirito prodotto dai propri consorziati;

d) proporre, per ciascuna campagna, il prezzo di vendita dello spirito di seconda categoria, da approvarsi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze;

e) stabilire i contributi per il funzionamento del Consorzio;

f) stabilire le modalità per la iscrizione al Consorzio dei produttori interessati.

Le decisioni del Consorzio relativamente a dette iscrizioni debbono essere comunicate, con lettera raccomandata, agli interessati, i quali, entro quindici giorni dalla data di comunicazione, hanno facoltà di ricorrere avverso le decisioni stesse al Ministero delle corporazioni.

Le determinazioni del predetto Ministero sono definitive.

Art. 13.

Nell'esercizio dei compiti di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 12 il Consiglio terrà conto dei seguenti elementi:

a) quanto alla assegnazione delle materie da distillare:

1° capacità e efficienza produttiva dei singoli impianti e mezzi di conservazione sia delle materie da distillare, sia dei prodotti ottenuti;

2° costo di trasporto delle materie da distillare;

3° ogni altro criterio ritenuto opportuno per il conseguimento della maggiore e migliore utilizzazione, nell'interesse nazionale, delle materie prime;

b) quanto alla distribuzione degli ordini di consegna: parità di trattamento di tutti i consorziati in relazione alla accertata effettiva produzione annuale dei singoli impianti, tenendo peraltro presente la necessità della maggiore economia nel costo di distribuzione al consumo.

Art. 14.

Alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sovraintende il presidente, il quale, nei casi di urgenza, può prendere deliberazioni di spettanza del Consiglio, salvo a riferirne al Consiglio stesso alla prima seduta, tranne che non ritenga di convocarlo in via straordinaria.

Art. 15.

Il direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di amministrazione fuori del proprio seno.

Al direttore è affidata l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e la gestione amministrativa del Consorzio.

Il direttore del Consorzio esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

La consistenza numerica, le norme di assunzione e di stato giuridico, nonchè il trattamento economico, a qualsiasi titolo, e di quiescenza del personale del Consorzio, compreso il direttore, sono stabilite con apposito regolamento, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione del Consorzio stesso e da sottoporsi all'approvazione del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio fisserà, esercizio per esercizio, la misura dell'acconto da corrispondersi ai singoli consorziati per le consegne di spirito dai consorziati effettuate alla clientela. Tale acconto, al netto da gravame fiscale, dovrà essere di almeno il 95 % del prezzo di vendita dello spirito, fissato ai sensi dell'art. 12, lettera *d)* del presente statuto.

Agli effetti della determinazione del ricavo medio netto da riservarsi ai consorziati dovranno essere tenuti presenti i criteri che seguono:

1° per l'alcool proveniente da ogni materia prima dovranno essere riconosciute ai produttori le conseguenze (attive o passive) derivanti dal rispettivo regime fiscale;

2° il Consorzio determinerà, esercizio per esercizio, il ricavo medio generale di tutte le consegne di alcool da esso effettuate, al netto della tassa di fabbricazione, che costituisce una partita di giro, ed al netto delle deduzioni di cui al precedente comma. Tale ricavo, sotto deduzione del contributo di cui all'art. 12, sia per l'alcool buon gusto, che per quello denaturato, costituirà il prezzo medio netto di ricavo da attribuirsi a ciascun consorziato per le consegne da esso effettuate. Il Consorzio dovrà riservare un premio per le qualità migliori di alcool buon gusto.

La differenza che sarà per risultare a fine di esercizio fra il prezzo definitivo e il prezzo provvisorio dovrà essere corrisposta ai consorziati entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio stesso.

Norme analoghe saranno seguite per quanto ha attinenza alle vendite di spirito di prima categoria, nel caso in cui il Consorzio assuma ed eserciti anche la funzione di ufficio vendita dello spirito appartenente alla prima categoria.

In tal caso sarà conteggiata, a titolo di rimborso spese di gestione, una quota pari al contributo previsto, nello stesso esercizio, a carico dei produttori di spirito di seconda categoria.

Art. 18.

Il Consorzio, nell'esercizio della funzione di ufficio vendita dello spirito, non potrà vendere quantitativi inferiori a tre ettanidri di alcool puro e a 5 ettanidri di denaturato. Il Consorzio, nell'esercizio della funzione predetta, potrà avvalersi in tutto o in parte delle esistenti organizzazioni commerciali; in tal caso dovrà prendere accordi con le organizzazioni sindacali nazionali degli industriali e dei commercianti per la stipulazione di contratti tipo per le vendite e le condizioni di pagamento e consegna.

Il Consorzio può riservare la vendita delle acqueviti da bibita ai singoli produttori, determinandone le modalità ed i prezzi.

Art. 19.

Ciascun consorziato è tenuto a corrispondere al Consorzio per metterlo in grado di funzionare, un contributo nella misura che, di esercizio in esercizio, sarà stabilita, ai sensi della lettera *e)* del precedente art. 12, dal Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione soggetta all'approvazione del Ministero delle corporazioni, di concerto con i Ministeri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.

Tale contributo sarà stabilito in quota unica per ogni ettanidro di spirito prodotto e venduto da ciascun consorziato e non potrà in ogni caso eccedere il due per cento del prezzo di vendita dello spirito.

Il contributo, per il primo esercizio, è stabilito, in via provvisoria, nella misura dell'uno per cento del prezzo di vendita dello spirito per ogni ettanidro di spirito prodotto e venduto da ciascun consorziato al netto di ogni gravame.

Tale misura potrà, peraltro, essere variata dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata, da adottarsi nella prima riunione, soggetta all'approvazione del Ministero delle corporazioni, di concerto con i Ministeri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.

Allo scopo di costituire i fondi necessari per provvedere all'impianto di nuove distillerie o all'ampliamento o alla trasformazione di quelle formanti oggetto del piano di cui all'art. 22 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, il Consorzio ha facoltà di stabilire a carico dei consorziati un contributo nella misura che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero delle corporazioni, di concerto con i Ministeri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.

Agli stessi scopi potranno essere destinate le eventuali eccedenze del bilancio di gestione del Consorzio.

Il Consorzio ha facoltà di cedere in garanzia una quota parte dei contributi che dovessero pervenire.

Art. 20.

I consorziati sono tenuti ad attenersi alle istruzioni generali e a quelle che, caso per caso, saranno ad essi comunicate dal Consorzio per tutto quanto ha riferimento alla disciplina della produzione e della vendita dello spirito di seconda categoria e alla regolamentazione dei pagamenti degli acquisti e incassi delle vendite.

Art. 21.

La gestione del Consorzio è suddivisa in esercizi annuali, con decorrenza dal 1° settembre al 31 agosto.

Il rendiconto consuntivo annuale deve essere predisposto entro il primo bimestre dalla chiusura e, su relazione del Consiglio e del Collegio dei revisori, approvato dall'assemblea entro il 30 novembre.

Tale rendiconto dovrà essere comunicato ai revisori almeno un mese prima della convocazione dell'assemblea.

Art. 22.

L'assemblea ordinaria dei consorziati, su relazione del Consiglio, dovrà:

a) deliberare sul conto preventivo;

b) deliberare sul conto consuntivo;

c) nominare il Collegio dei revisori e stabilire il loro emolumento.

L'assemblea, inoltre, dovrà esprimersi sulla relazione del Consiglio, indicando, in massima, le direttive per l'attività del Consorzio.

Art. 23.

L'assemblea ordinaria dei consorziati dovrà aver luogo, a cura del Consiglio di amministrazione e sotto la responsabilità del presidente, entro il 30 novembre di ciascun anno per deliberare sul conto consuntivo dell'esercizio precedente e entro il 31 maggio di ciascun anno per deliberare sul conto preventivo dell'esercizio successivo.

La convocazione dei consorziati dovrà essere fatta con lettera raccomandata 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

La convocazione dell'assemblea dei consorziati in via straordinaria dovrà essere fatta con le stesse modalità indicate nel presente articolo.

Art. 24.

L'assemblea dei consorziati sia ordinaria, sia straordinaria, non potrà trattare argomenti all'infuori di quelli posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida qualora intervenga il quinto dei consorziati.

È ammessa la delega a farsi rappresentare da altro consorziato; ogni delegato, però, non potrà raccogliere più di dieci deleghe.

Art. 25.

Il presidente e i consiglieri in carica non possono essere delegati a rappresentare consorziati all'assemblea, nella quale essi non hanno diritto a voto, salvo che si tratti di argomenti non afferenti alla loro gestione.

Art. 26.

Il Consorzio è posto sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Ai fini dell'esercizio di tale vigilanza il Consorzio dovrà comunicare al Ministero delle corporazioni i verbali delle riunioni dei suoi organi deliberanti, nonchè il rendiconto consuntivo delle gestioni annuali.

Il Consorzio dovrà altresì far conoscere tempestivamente ai Ministeri delle corporazioni, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste la data delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea, alle quali i Ministeri stessi hanno facoltà di fare intervenire un proprio rappresentante.

Art. 27.

Il Ministro per le corporazioni potrà, con proprio decreto:

a) dichiarare decaduto il presidente e provvedere alla sua sostituzione;

b) sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario, stabilendone le funzioni e indicando il termine per la rinnovazione del Consiglio medesimo.

Art. 28.

L'assemblea dei consorziati potrà determinare che, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, la ditta inadempiente alle disposizioni del presente statuto-regolamento e alle deliberazioni dei competenti organi del Consorzio, in relazione alla entità dell'inadempienza, sia tenuta a versare al Consorzio, per ogni irregolarità o inadempienza, una somma entro il limite da essa assemblea fissato.

Il Consorzio ha il diritto di trattenere la somma che la ditta inadempiente è tenuta a versare a norma del precedente comma sulle somme eventualmente ad essa dovute dal Consorzio stesso.

Art. 29.

Qualora l'assemblea dei consorziati stabilisse, ai sensi del precedente articolo, il pagamento di somme da parte delle ditte inadempienti, è istituito in seno al Consorzio un organo collegiale composto da un presidente, nominato dal Ministro per le corporazioni, e da due membri, nominati l'uno dal presidente del Consorzio e l'altro dal presidente della Federazione nazionale fascista degli industriali dei vini liquori e prodotti affini.

Il Collegio ha potere di annullare o modificare, su reclamo di singole ditte consorziate, le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione a norma del precedente articolo.

Il reclamo deve essere presentato, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla deliberazione impugnata. Esso non ha effetto sospensivo, salva diversa determinazione dell'organo collegiale.

Art. 30.

Il servizio di vigilanza e di controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel presente statuto-regolamento e delle deliberazioni dei competenti organi del Consorzio sarà effettuato dal Consorzio stesso a mezzo di propri delegati riconosciuti dal Ministero delle corporazioni.

Tali delegati hanno facoltà di entrare in tutti i locali delle distillerie consorziate, compresi i dipendenti magazzini.

Disposizioni transitorie.

Art. 31.

Entro quindici giorni della pubblicazione del presente statuto-regolamento i contratti di data certa, relativi alla vendita di spirito di seconda categoria, stipulati dai produttori distillatori fino al giorno precedente a quello della pubblicazione, dovranno essere denunciati al Consorzio, che avrà facoltà di assumere l'esecuzione o di rinunciare a questa in favore del produttore contraente.

I contratti di data certa, relativi alla vendita di spirito di seconda categoria, stipulati dal giorno della pubblicazione del presente statuto-regolamento fino alla data da determinarsi ai sensi del precedente art. 4, dovranno, entro tre giorni dalla stipulazione, essere denunciati al Consorzio, che avrà facoltà di assumere l'esecuzione o di rinunciare a questa in favore del produttore contraente.

Art. 32.

Il Collegio dei revisori di cui al precedente art. 10, per il primo esercizio, sarà nominato con decreto del Ministro per le corporazioni; un membro effettivo sarà designato dal Ministro per le finanze e due membri effettivi e due membri supplenti saranno designati dalla Confederazione fascista degli industriali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 marzo 1939-XVII, n. 571.

Soppressione dell'imposta straordinaria sui terreni bonificati e norme di perequazione della imposta fondiaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto l'allegato *E* del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, concernente l'imposta straordinaria sui terreni bonificati;

Visti i testi unici 4 luglio 1897, n. 276, e 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, concernenti rispettivamente gli antichi ed il nuovo catasto, nonchè le successive modificazioni;

Visto il testo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, delle norme per la bonifica integrale e le precedenti leggi 6 luglio 1875, n. 2606, 22 marzo 1900, n. 195, e 30 dicembre 1923-II, n. 3256;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1926-IV, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927-V, n. 833, concernente sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di riordinare talune forme di contribuzione fondiaria e di sopperire alle relative variazioni del gettito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo sui terreni bonificati, di cui al testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, allegato *E*, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Art. 2.

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali provvederà alla revisione della qualità di coltura o della classe dei terreni bonificati, ai sensi degli articoli 43 e 45 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e degli articoli 86, 117 e 118 del testo delle norme per la bonifica integrale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

Tali norme sono applicabili anche nei Comuni nei quali vigono gli antichi catasti.

Art. 3.

Il periodo ventennale di esenzione dalla imposta fondiaria sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati, previsto dagli articoli 86, 117 e 118 del citato testo delle norme per la bonifica integrale, decorrerà dalla data, stabilita dal Ministero delle finanze, d'accordo col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nella quale le singole opere, anche separatamente considerate, componenti la bonifica, abbiano prodotto un miglioramento che importi una variazione di qualità di coltura o di classe nei terreni bonificati.

Qualora successive opere di bonifica, pel medesimo comprensorio o parte di comprensorio, siano state contemplate da leggi diverse precedenti, l'accertamento avrà anche per oggetto, agli effetti del precedente comma, ciascun miglioramento, separatamente derivato dal complesso delle opere di bonifica considerate da ciascuna legge.

Art. 4.

Ai fini della concessione della esenzione dalla normale imposta sui terreni, di cui all'articolo precedente, gli interessati devono produrre apposita domanda al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro il perentorio termine di tre mesi dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione della qualità di coltura o di classe.

Detto termine decorre dall'entrata in vigore del presente Regio decreto-legge per i miglioramenti derivanti dalle opere di bonifica compiute anteriormente al medesimo, e dalle opere di bonifica di cui al successivo art. 6, semprechè non sia avvenuta l'iscrizione a ruolo della relativa imposta.

Le domande tardive hanno effetto dall'anno successivo a quello di presentazione, per il residuo periodo di esenzione.

In seguito a tali domande il Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, emette il decreto di esenzione ventennale, che ha carattere definitivo, salva l'azione innanzi all'autorità giudiziaria per questioni di diritto, esclusa, in ogni caso, qualsiasi questione di fatto e di estimazione.

Art. 5.

In caso di mancata presentazione delle domande di cui al precedente art. 4, l'Amministrazione finanziaria accerta il maggior reddito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della verifica tecnica e lo iscrive nei ruoli, nonostante opposizione degli interessati, salvo gli eventuali sgravi e rimborsi a contestazione definita.

Contro la decorrenza dei maggiori estimi derivanti dalle opere di bonifica, i contribuenti, entro il perentorio termine di 30 giorni dalla notifica, possono ricorrere al Ministero delle finanze, che decide di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste con provvedimento definitivo, impugnabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4.

Nulla è innovato per quanto concerne la competenza delle Commissioni censuarie, disciplinata dal testo unico 8 ottobre 1931-IX, n. 1572.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 86 del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, e quelle degli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente Regio decreto-legge sono estese agli aumenti di reddito derivanti ai terreni dalle opere di bonifica contemplate dalle leggi precedenti.

Sono abrogati l'art. 3 della legge 6 luglio 1875, n. 2606, l'art. 57 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, e l'art. 123 del testo unico 30 dicembre 1923-II, n. 3256.

Art. 7.

E' abrogato l'art. 5 del R. decreto-legge 20 settembre 1926-IV, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927-V, n. 833.

Potranno essere accordati sgravi dall'imposta fondiaria dell'anno, solo nel caso che per parziali infortuni, od altri cataclismi, non contemplati nella formazione dell'estimo, venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, *foglio* 54. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 marzo 1939-XVII, n. 572.
Modificazioni alle tabelle del personale del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 51 dello statuto del Banco di Sicilia approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1927-VI, n. 2211, convertito nella legge 3 gennaio 1929-VII, n. 55;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il regolamento per il personale del Banco di Sicilia, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, numero 3325, e modificato con R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1231;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia in data 3 e 16 novembre 1937-XVI e la deliberazione del Consiglio generale dello stesso Istituto in data 14 marzo 1938-XVI;

Veduta la decisione in data 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le tabelle nn. 10 e 11, allegate al regolamento del personale del Banco di Sicilia, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3325, e modificato con R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1231, sono sostituite con quelle allegate al presente decreto, controdistinte rispettivamente con i numeri 1 e 2 e viste, d'ordine Nostro, dal Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, *foglio* 52. — MANCINI

TABELLA N. 10.

Tabella numerica del personale

Personale amministrativo-contabile.

Direttori centrali		N. 4
Direttori di 1ª classe		» 15
Ispettore superiore		» 1
Direttori		» 25
Ispettori		» 8
Vice-direttori		» 75
Vice-ispettori		» 12
Capi d'ufficio		» 210
Primi segretari-ragionieri	N. 200	
Segretari ragionieri	» 220	
		» 420

Personale di cassa.

Cassieri capi		N. 19
Primi cassieri	N. 120	
Cassieri	» 80	
		» 200
		N. 989

Personale d'ordine.

Applicati di 1ª classe	N. 75	
Applicati di 2ª classe	» 222	
		N. 297
Applicate di 1ª classe	N. 38	
Applicate di 2ª classe	» 94	
		» 132

Personale subalterno.

Primi commessi di cassa		N. 42
Primi uscieri		» 10
Commessi di cassa		» 94
Uscieri		» 25
Fattorini		» 199
Totale		N. 1788

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Duce del Fascismo
Presidente del Comitato dei Ministri
per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito
MUSSOLINI

TABELLA N. 11.

Tabella numerica transitoria del personale

Personale amministrativo-contabile e di cassa (come dalla tabella numerica normale)	N. 989

Personale d'ordine in liquidazione

Primi applicati	N. 25
Applicati	» 42
Prime applicate	» 13
Applicate	» 34

Personale d'ordine aggregato

Applicati di 1ª classe	N. 50
Applicati di 2ª classe	» 180
Applicate di 1ª classe	» 25
Applicate di 2ª classe	» 60

Personale delle categorie di cassa inferiore e subalterno in liquidazione

Primi commessi di cassa	N.	17
Commessi di cassa	»	54
Primi uscieri	»	10
Uscieri	»	20
Fattorini	»	69

Personale subalterno aggregato

Primi commessi di cassa	N.	25
Primi uscieri	»	*
Commessi di cassa	»	40
Uscieri	»	5
Fattorini	»	130
Totale	N.	1788

N.B. — I posti che, secondo la presente tabella numerica transitoria vengono allogati nelle categorie in liquidazione, saranno gradualmente trasferiti nei gradi (compresi quelli segnati con *) delle corrispondenti categorie del personale aggregato e nei limiti risultanti dalla tabella numerica normale.

Il Consiglio d'amministrazione nel determinare di volta in volta il numero dei posti da trasferire farà in guisa che nei gradi non iniziali delle varie categorie in liquidazione resti disponibile un equo numero di posti per le promozioni ritenute opportune.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Duce del Fascismo
Presidente del Comitato dei Ministri
per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 20 marzo 1939-XVII, n. 573.
Istituzione della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione in data 8 marzo 1939-XVII del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri predetto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale, con sede in Roma, in sostituzione delle Federazioni delle Casse di risparmio del Lazio, dell'Umbria, della provincia di Ancona, della provincia di Ascoli Piceno e della provincia di Pesaro.

Fanno parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale le Casse di risparmio aventi sede nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Littoria, Macerata, Perugia, Pesaro, Rieti, Roma, Terni e Viterbo.

Art. 2.

I « Fondi comuni di garanzia » delle Federazioni cessanti sono riassorbiti nel patrimonio delle singole Casse di risparmio che hanno contribuito a formarli, per la quota da esse rispettivamente conferita.

Le Casse di risparmio indicate nel secondo comma dell'articolo precedente provvederanno a costituire il « Fondo comune di garanzia » della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale secondo le modalità prescritte dall'articolo 18, comma 2°, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967.

Art. 3.

Lo statuto della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale sarà sottoposto all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, per l'approvazione ai sensi di legge, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408 *foglio* 53. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1939-XVII.
Proroga della data di decorrenza stabilita, per alcune regioni, per l'esportazione delle patate del peso minimo di gr. 20.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, che riunisce, integra e coordina le disposizioni concernenti il marchio nazionale di esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1933-XI, modificato con decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII, con il quale sono state approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate;

Considerata la necessità, in vista dell'andamento stagionale, di prorogare la data dell'inizio del periodo di decorrenza del peso minimo di 20 grammi per i tuberi destinati all'esportazione;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1939-XVII la data d'inizio del periodo di decorrenza del peso minimo di 20 grammi per le patate destinate all'esportazione, di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 28 febbraio 1933-XI modificato con decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII, è prorogata, per la Sicilia e la Calabria, dal 10 al 20 aprile e, per la Campania e le Puglie, dal 15 al 20 aprile.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1939-XVII

Il Ministro per gli scambi e per le valute
GUARNERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

(1780)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Determinazione dei noli massimi di terza classe per il trasporto degli emigranti durante il secondo quadrimestre 1939-XVII

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato col R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;
Raccolte le proposte dei vettori;
Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e dei Consigli provinciali delle corporazioni delle più importanti città marittime italiane;
Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

I noli massimi, che i vettori potranno adottare per la terza classe tanto per il Nord quanto per il Sud e Centro America, sono confermati nella misura stabilita per il 1° quadrimestre 1939-XVII.

Art. 2.

I noli massimi da praticarsi sulle linee dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 3.

I piroscafi iscritti in patente per l'anno 1939-XVII sono assegnati alla categoria per ciascuno di essi a fianco indicata:

Società di navigazione	Piroscafi	Linea	Categoria
Italia	Rex	Nord America	Superiore
Id.	Conte di Savoia	Id.	Id.
Id.	Roma	Id.	I
Id.	Saturnia	Id.	I
Id.	Vulcania	Id.	I
Id.	Virgilio	Centro America	I
Id.	Orazio	Id.	I
Id.	Augustus	Sud America	I
Id.	Conte Grande	Id.	I
Id.	Oceania	Id.	I
Id.	Neptunia	Id.	I
Id.	P.ssa Giovanna	Id.	III
Id.	P.ssa Maria	Id.	III
Transports Maritimes à Vapeur.	Campania	Id.	II
Id. id. . . .	Florida	Id.	II
Id. id. . . .	Mendoza	Id.	III
Id. id. . . .	Alsina	Id.	III

Roma, addì 3 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: DE CICCO

(1773)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificati di rendita.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 197.

E' stato prodotto a questa Amministrazione, per una operazione di debito pubblico, il certificato Consolidato 3,50 % (1906) n. 360696 della rendita annua di L. 80,50 intestato a Mastroiacovo Vitale fu Alessandro, domiciliato in Trivento.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4725)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificati di rendita.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 198.

E' stato depositato presso questa Amministrazione, per un'operazione di debito pubblico, il certificato n. 95.857 Consolidato 5 % di L. 100, intestato a Tuzzi Ponziano di Paolo, domiciliato a S. Brizio, frazione del comune di Spoleto (Perugia).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (terza e quarta pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4724)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimentale di certificato di rendita del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 234.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del cons. 3,50 % n. 345460 di L. 350, intestato a Vercelli Giuseppe fu Battista, domiciliato in San Paolo della Valle (Alessandria).

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio coi compartimenti già usati per la riscossione degl'interessi semestralmente, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 7 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4857)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 286.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Ribolli Giuseppe, domiciliato in Avio (Trento) è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del prestito del Littorio 5 per cento, n. 14099, del capitale nominale di L. 500, emesso il 21 gennaio 1927 dalla Banca d'Italia, filiale di Trento, all'ordine della famiglia Ribolli.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(746)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 287.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Giaveri Pasquale fu Andrea, domiciliato in Villanova del Sillaro (Milano) è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 5882 del capitale nominale di L. 100 emesso il 19 gennaio 1927 dalla Banca d'Italia, filiale di Lodi, a favore di esso denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, del titolo definitivo corrispondente al certificato stesso.

Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA.

(745)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Media dei cambi e dei titoli

dell'11 aprile 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,97
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	426,25
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	18,92
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,643
Norvegia (Corona)	4,4705
Olanda (Fiorino)	10,0885
Polonia (Zloty)	358,60
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,586
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	70,525
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	49,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,50
Id. Id. 5 % (1936)	90,075
Rendita 5 % (1935)	91,75
Obbligazioni Venezie 3.50 %	89,85
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,975
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,80
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,15
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	88,925
Id. id. 5 % - Id. 1944	94,475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	46253	70 —	Accotto Maria di Giovanni, moglie di Putto *Secondo*, dom. a Montalto Dora (Torino).	Accotto Maria di Giovanni, moglie di Putto *Secondino*, dom. a Montalto Dora (Torino).
Id.	104502	35 —	Accotto Maria di Giovanni vedova di Putto *Secondo*, dom. a Moltalto Dora (Torino).	Accotto Maria di Giovanni vedova di Putto *Secondino*, dom. a Montalto Dora (Torino).
Id.	280702	12600 —	Ferrara Bardile Paola detta Paolina di Francesco, moglie di Zanotti Carlo, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Mayer Matilde fu Giovanni ved. di *Mehuert Paolo*.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Mehnert Clemente-Paolo*.
Id.	506068	133 —	Ghisalberti Lorenzo fu Fiorentino, minore sotto la p. p. della madre Garbati Marsilia fu *Gabriele*, ved. Ghisalberti, dom. a Roma; usufrutto vitalizio a favore di Garbati Marsilia fu *Gabriele* ved. Ghisalberti, dom. in Roma.	Ghisalberti Lorenzo fu Fiorentino, minore sotto la p. p. della madre Garbati Marsilia fu *Gabriello*, ved. Ghisalberti, dom. a Roma; usufrutto vitalizio a favore di Garbati Marsilia fu *Gabriello* ecc... come contro.
Id.	418892	192,50	Stoppa Bruno fu *Anacleto-Giovanni*, minore sotto la p. p. della madre Dajelli Luigia, ved. Stoppa, dom. in Milano - Vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Dajelli Luigia di Fiorentino, ved. Stoppa *Anacleto-Giovanni*, dom. a Milano.	Stoppa Bruno fu *Giovanni-Anacleto*, minore, sotto la p. p. della madre Dajelli Luigia, ved. Stoppa, dom. in Milano - Vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Dajelli Luigia di Fiorentino, ved. Stoppa *Giovanni-Anacleto*, dom. a Milano.
Id.	418893	192,50	Stoppa Renzo fu *Ancleto-Giovanni*, minore ecc., come sopra; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Dajelli Luigia di Fiorentino, ved. Stoppa *Anacleto-Giovanni*.	Stoppa Renzo fu *Giovanni-Anacleto*, minore ecc., come sopra; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Dajelli Luigia di Fiorentino, ved. Stoppa *Giovanni-Anacleto*.
Cons. 3,50 % (1906)	850524	511 —	Solimena Luigina fu Ernesto, dom. a Montalto Uffugo (Cosenza).	Solimena Luigina fu Ernesto, *minore sotto la p. p. della madre Ariani Teresina fu Arcangelo* ecc., come contro.
Id.	159623	3573,50	Borghetti Rosa fu Bernardo, minore sotto la p. p. della madre Borghetti Giulietta, vincolata come dote della titolare ora maggiorenne e moglie di Coren *Lucio-Antonio* fu Pietro.	Borghetti Rosa fu Bernardo, minore sotto la p. p. della madre Borghetti Giulietta, vincolata come dote della titolare ora maggiorenne e moglie di Coren *Antonio-Lucio* fu Pietro.
Cons. 3,50 %	368671	140 —	Bobone Teresa fu Francesco, moglie di De Marchi *Antonio-Giuseppe*, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Bobone Teresa fu Francesco, moglie di De Marchi *Giuseppe Antonio*; dom. a S Remo (Porto Maurizio).
P. R. 3,50 % (1934)	249679	966 —	*Giampietro* Rosa fu Michele, moglie di De Conno Ernesto, dom. a Napoli; l'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumolativamente a *Giampietro* Elisa fu Luigi ved. Iamarco Domenico e Verde Teresa fu Salvatore, nubile, dom. a Napoli.	*Giampietri* o *Gianpietri* Rosa fu Michele moglie di De Conno Ernesto, dom. a Napoli; l'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumolativamente a *Giampietri* o *Gianpietri* Elisa fu Luigi ved. Iamarco Domenico e Verde Teresa fu Salvatore, nubile, dom. a Napoli.
Id.	66078	38,50	Altavilla Benedetto fu Giovanni, dom. a Foligno (Perugia).	Altavilla Benedetto fu Giovanni, *minore sotto la p. p. della madre Funari Armida*, dom. a Foligno (Perugia).
Id.	367008	626,50	Navazzotti *Vilma* di Attilio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Navazzotti *Pina-Maria* di Attilio, minore ecc., come contro.
Id.	182304	105 —	Paire *Chiaffredo* fu Chiaffredo, minore sotto la p. p. della madre Maurino Margherita ved. di Paire Chiaffredo, dom. a Bagnolo Piemonte (Cuneo).	Paire *Luigi-Alfredo* fu Chiaffredo ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	797032	45,50	Raimondo *Camillo* fu Ottavio, minore sotto la p. p. della madre Fossati Sabina fu Settimio, ved. Raimondo, dom. in Vellego (Genova).	Raimondo *Camilla* fu Ottavio ecc., come contro.
Id.	797035	45,50	Raimondo *Giacinta* fu Ottavio, minore sotto la p. p. della madre Fossati Sabina fu Settimio, ved. Raimondo, dom. in Vellego (Genova).	Raimondo *Giacinto* fu Ottavio ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	450024	556,50	Casanova *Aldo* di Cesare, minore sotto la p. p. del padre, e nascituri di Bergomi Amelia fu Felice in Casanova, dom. in Viterbo, con usufrutto vitalizio a favore di detta Bergomi Amelia fu Felice.	Casanova *Salvatore-Aldo-Felice* di Cesare, minore ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	619099 642702	700 — 350 —	Viassolo Angela fu Antonio, nubile, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di *Zuanelli Vincenza-Caterina* fu Giuseppe-Maria ved. di Viassolo Antonio, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Zoanelli Filomena-Caterina-Maria* fu Giuseppe-Maria ecc., come contro.
Rendita 5 %	28832 28833	290 — 825 —	Doglio *Giacinta-Francesca* fu Giovanni, moglie di Pietro Robutti, dom. in Alessandria, vincolati per dote.	Doglio *Francesca-Giacinta* fu Giovanni ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	223560	1638 —	Gatti Antonio fu Lodovico, dom. a Camagna (Alessandria).	Gatti *Pietro-Antonio-Luigi* fu Lodovico, dom. a Camagna (Alessandria).
Cons. 3,50 % (1902)	42994	70 —	Attanasio Michela fu Tommaso, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli).	Attanasio Michela fu Tommaso, *minore sotto la p. p. della madre Suarato Antonia*, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli).
P. R. 3,50 %	787	14 —	*Giovannetti Virgilio* fu Giovanni, dom. a Milano.	*Giovanetti Angelo-Virgilio* fu Giovanni, dom. a Milano.
Rendita 5 %	4950	2500 —	Zeuli *Caterina* fu Florindo ved. di Norante *Domenico*, dom. a Campomarino (Campobasso).	Zeuli *Maria-Catarina* fu Florindo ved. di Norante *Domenicantonio*, dom. a Campomarino (Campobasso).
Id.	4951	10000 —	Zeuli *Caterina* fu Florindo, dom. a Campomarino (Campobasso).	Zeuli *Maria-Catarina* fu Florindo *ved. di Norante Domenicantonio*, dom. a Campomarino (Campobasso).
Cons. 3,50 %	10355	700 —	Rossi *Adelaide* di Francesco, dom. in Torino.	Rossi *Giovanna-Maria-Adelaide* di Francesco, dom. in Torino.
	62084	21 —	Come sopra.	Come sopra.
	79145	28 —	Come sopra.	Come sopra.
	100223	105 —	Come sopra.	Come sopra.
	135690	350 —	Rossi *Adelina* di Francesco, nubile, dom. in Torino.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	508380	6020 —	Balabio Carla di Aldo in *Sant'Angelo*, dom. a Fidenza, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Salomoni Ines fu Luciano interdetta sotto la tutela di Barbieri Adelchi fu Giocchino.	Balabio Carla di Aldo in *Santangelo*, dom. in Fidenza, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Salomoni Ines fu Luciano interdetta sotto la tutela di Barbieri Adelchi fu Giocchino.
Cons. 3,50 % (1906)	729753	17,50	*Pisano Angela* di Stefano, moglie a Antonio Mormile, dom. a Nicastro (Catanzaro).	*Pisani Angelina* di Stefano ecc., come contro.
Id.	729757	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	729758	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	729759	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	729760	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	729761	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	729762	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	729763	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	729764	17,50	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	55372	56 —	Porta *Elsa* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	Porta *Elda* di Giuseppe, minore sotto la p. p del padre, dom. a Milano.
Rendita 5 %	57994	500 —	Loglio Domenica fu Giovanni, moglie di Urgnani Emilio, dom. a Soprazocco (Brescia) ipotecata a favore di *Bertoli* Barbara fu *Giuseppe* ved. Berneri, dom. a Brescia.	Loglio Domenica fu Giovanni, moglie di Urgnani Emilio, dom. a Soprazocco (Brescia) ipotecata a favore di *Bertulli* Barbara fu *Francesco* ved. Berneri, dom. a Brescia.
P. R. 3,50 %	500463	150,50	Molineris *Maddalena* fu Giuseppe ved. di Aimone Giuseppe, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Molineris *Catterina-Maria-Maddalena* fu Giuseppe ved. ecc., come contro.
Id.	18009	2317 —	Falchi *Carnedda Efisio*, fu Giuseppino, dom. in Solarussa (Cagliari).	*Falchi-Camedda Antonio-Efisio* fu Giuseppino, dom. a Solarussa (Cagliari).
Rendita 5 %	120293	1050 —	Gily Teresa di Lamberto, moglie di Chimenti Libero, dom. a Livorno; *vincolata per dote militare pel matrimonio della titolare* con il capitano di corvetta Chimenti Libero di Enrico.	Gily Quirino Ugo fu Enrico, dom. a Roma; *vincolata pel matrimonio contratto da Gily Teresa di Lamberto, inferma di mente*, col capitano di corvetta Chimenti Libero di Enrico.
P. R. 3,50 %	49627	350 —	Puzio *Maria* fu *Giuseppe*, moglie di Perrucci Matteo fu Vincenzo, dom. a Foggia, vincolato d'ipoteca per cauzione dovuta da Perrucci Matteo fu Vincenzo quale cassiere della Banca Italiana di Sconto e vincolata per dote della titolare.	Puzio *Maria-Teresa* fu *Francesco-Paolo*, moglie ecc., come contro.
Id.	49628	203 —	Puzio *Maria* fu *Giuseppe*, moglie di Perrucci Matteo fu Vincenzo, dom. a Foggia, vincolato per dote.	Puzio *Maria-Teresa* fu *Francesco-Paolo*, moglie ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1675)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 378.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto-indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2638 - Data: 7 aprile 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso - Intestazione: Orsi Giacomo fu Annibale - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 799 - Data: 13 giugno 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania - Intestazione: Sapienza Angelina fu Giuseppe - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1949 - Data: 16 dicembre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania - Intestazione: Ferlito Giuseppe fu Biagio - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1261 - Data: 14 luglio 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania - Intestazione: Lizzio Rosario fu Pietro - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 873 - Data: 16 marzo 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Arezzo - Intestazione: Galimberti Federico fu Gesualdo - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5831 - Data: 2 aprile 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze - Intestazione: Bandinelli Bianca fu Baldassare - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1743 - Data: 11 giugno 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Emilia - Intestazione: Bruno Monaco fu Alfredo - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4267 - Data: 18 novembre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Cota Felice di Michele - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 790.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4236 - Data: 12 novembre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia Intestazione: La Piccirella Alfredo fu Raffaele - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1178 - Data: 3 gennaio 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Caprarella Ido fu Rocco - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 493 - Data: 22 febbraio 1936 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Modena - Intestazione: Monari Antonio di Cesare - Titoli del Debito Pubblico: una cartella cons. 5 %, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 - Data: 9 giugno 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria - Intestazione: Casamassima Giuseppe di Umberto - Titoli del Debito Pubblico: 9 cartelle di rendita 5 %, capitale L. 32.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 - Data: 28 luglio 1937 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aquila - Intestazione: Gatti Olindo fu Giocondo - Titoli del Debito Pubblico: un certificato redim. 3,50 %, capitale L. 9100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 - Data: 15 gennaio 1931 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena - Intestazione: Don Lorenzo Franzini fu Fortunato - Titoli del Debito Pubblico: un certificato cons. 3 %, capitale L. 200.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenieti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1736)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica pontina in provincia di Littoria

Con R. decreto 27 febbraio 1939, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1939, registro 5, foglio 235, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio della bonificazione pontina (Littoria), mediante l'aggregazione della zona denominata « Campo di Sonnino » del comune di Sonnino (Littoria).

(1724)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Perugia

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori Giulio Scassellati e dott. Filippo Biavati sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Perugia, con sede in Perugia, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1725)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Perugia

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor cav. prof. rag. Adriano Adriani è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Perugia, con sede in Perugia, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1726)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del Duce del Fascismo in data 2 aprile 1938-XVI, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio Marrucina, con sede in Chieti;
Veduti i propri provvedimenti in data 2 aprile e 28 aprile 1938-XVI con i quali venivano, rispettivamente, nominati il Commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;
Veduto il proprio provvedimento in data 23 dicembre 1938-XVII, col quale è stata prorogata di mesi tre l'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio predetta;
Veduto il R. decreto in data 1° dicembre 1938-XVII, n. 1849, relativo alla incorporazione della Cassa di risparmio di Guardiagrele nella Cassa di risparmio Marrucina in Chieti, la quale ha assunto la denominazione di « Cassa di risparmio della provincia di Chieti »;
Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti, ai sensi e per gli effetti di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sono prorogate di mesi due a decorrere dal 2 aprile 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1727)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 23 posti di sottotenente in S.P.E. nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1938-XVI, con il quale è stato bandito un concorso a 23 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione;
Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1938-XVI, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice per il concorso suddetto;
Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati classificati idonei nel concorso bandito per 23 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione:

Cesaria Francesco
Mazzini Gastone
Mayer Giuseppe
Fina Sante
Lucatelli Enzo
Pennisi Salvatore
Bettinardi Mario
Arciero Mario
Trampus Emilio
Ciliberto Luigi
Cimaglia Antonio
Bitonti Pietro
Bartoli Mario
Accettura Giuseppe
Napolitano Pacifico
Catalano Berfort
Zamperoni Umberto
Vaglio Mario
Massa Finoli Mario
Buono Guglielmo
Pipoli Angelo Nicola
Agnese Luigi
Guida Raimondo
Petraroli Daniele
Bianchi Umberto
Mariani Vittorio
Scappini Gaetano
Cantore Lorenzo
De Mutti Alberto
Sisti Umbresino
Giardino Raffaele
Cannizzaro Arcangelo
Giannini Giovanni
Giovannotti Elso
Conte Aldo
Di Natale Michele
Ronchi Nicola
Marinucci Carlo
Giacò Emanuele
Sardi Gastone
Romano Giuseppe
Grano Giuseppe
Calzavara Italo
Baldassarri Livio
De Marchis Amerigo
Fadiga Stefano
Castellaneta Mario
Crespi Cesare
Abbatangelo G. Domenico
Rinaldi Ugo
Repetti Mario

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 gennaio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: VALLE

(1774)

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Ritenuto che per rinuncia dei rispettivi titolari sono vacanti in provincia i seguenti posti di medico condotto: 1) Casalromano, 2) Solferino, 3) Bigarello;
Ritenuto che occorre provvedere ai sensi degli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Veduto il proprio decreto 3 agosto 1938, n. 26040, col quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti a posti di medico condotto vacanti in provincia di Mantova dichiarati idonei;
Esaminate le domande dei concorrenti stessi e l'ordine delle preferenze specificate in esse;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso indetto con decreto 30 dicembre 1935, n. 33335, per i posti segnati a fianco di ciascuno di essi:

1) Dott. Scavetta Francesco (residente a Garaguso prov. di Matera) Casalromano;
2) Dott. Bernini Cesare (residente a Pegognaga) - Solferino;
3) Dott. Monari Aroldo (residente a Gazzuolo) - Bigarello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 28 marzo 1939-XVII

Il prefetto: MONTUORI

(1732)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.